



REGOLAMENTO INTERNO DEL CAMPEGGIO

Il presente Regolamento ed il listino prezzi sono portati a conoscenza dei Clienti all'arrivo e sono affissi sia all'entrata che all'interno del campeggio.
L'ingresso ed il soggiorno nel campeggio valgono come accettazione senza riserve delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 1

Chiunque e per qualsiasi motivo intenda accedere al campeggio deve munirsi di autorizzazione della direzione. A tale scopo i Clienti campeggiatori, al loro arrivo, devono esibire alla direzione i documenti di identità per le registrazioni di legge. Il Cliente è tenuto a controllare l'esattezza delle registrazioni, a segnalare alla direzione ogni discordanza ed a notificare preventivamente le variazioni, l'arrivo e la partenza di persone. Non è consentita l'entrata nel campeggio a minorenni non accompagnati da persona adulta che ne sia legalmente responsabile.

Articolo 2

La direzione si riserva la facoltà di consentire l'entrata di visitatori ed ospiti giornalieri con permesso gratuito di breve durata, compatibilmente con le esigenze organizzative del complesso ricettivo.

Un successivo prolungamento della permanenza deve essere autorizzato dalla direzione e comporta il pagamento del soggiorno secondo il listino prezzi.

I visitatori possono entrare a piedi e durante il previsto orario diurno.

L'accesso e la presenza in campeggio di persone non autorizzate comporta: violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza (articolo 109 del TULPS); violazione dell'articolo 614 c.p. (violazione di domicilio); violazione dell'articolo 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici); violazione dell'articolo 624 c.p. (furto di servizi); reato di truffa contrattuale.

Articolo 3

E' facoltà della direzione assegnare ad ogni cliente la piazzola che dovrà occupare con il proprio mezzo di soggiorno e dare le disposizioni necessarie per tutelare il buon andamento del soggiorno.

L'occupazione della piazzola comporta il rispetto delle delimitazioni della stessa. Pertanto, tutte le attrezzature, ivi compresi i veicoli, devono essere ordinatamente sistemati entro i confini della stessa.

Nella piazzola è consentita la sosta di un solo mezzo di trasporto. Altri eventuali mezzi di trasporto del cliente dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi indicati dalla direzione.

Articolo 4

La partenza deve essere segnalata la sera prima, e la piazzola deve essere liberata entro le ore 11:00.

Qualora la partenza non avvenga entro il prescritto termine il cliente sarà tenuto a pagare il soggiorno anche del giorno della partenza.

Articolo 5

L'accettazione di cani e degli altri animali domestici dovrà essere concordata con la direzione. Non sono ammessi negli spazi chiusi comuni. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola e condotti all'esterno del campeggio per i loro bisogni fisiologici.

Ai contravventori verrà applicata una sanzione di 50,00 €.

Articolo 6

A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi e l'uso di apparecchiature che provochino disturbo agli ospiti del complesso.

In particolare dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alle 07:00 non sono consentiti: gli arrivi e le partenze; l'entrata, l'uscita e la circolazione dei veicoli a motore; l'uso di apparecchiature sonore; l'uso di impianti ed attrezzature sportive e di svago; il montaggio e lo smontaggio delle tende. Nei mesi di Luglio e Agosto è vietato eseguire lavori rumorosi all'interno del Campeggio.

Articolo 7

Tutti i veicoli possono essere utilizzati solo per entrare ed uscire dal campeggio durante le ore consentite, a passo d'uomo (anche le biciclette) e nel rispetto della segnaletica predisposta.

Articolo 8

Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri figli, la cui vivacità, educazione e necessità non possono andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene degli altri ospiti.

Articolo 9

All'interno del campeggio è vietato:

- a) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) scavare buche o canaletti nel terreno;
- c) accendere fuochi;
- d) danneggiare la vegetazione;
- e) versare sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto;
- f) lavare auto od altri mezzi sul campo;
- g) lavare stoviglie e biancheria fuori dagli appositi lavelli;
- h) lavare o lavarsi alle fontanelle sul campo;
- i) sprecare od usare impropriamente l'acqua;
- j) lasciare accese stufe elettriche e affini nelle roulotte in assenza del Cliente;
- k) stendere recinzioni, teloni ombreggianti, legare od ancorare alcunché alle piante, tirare corde ad altezza d'uomo ed installare quant'altro possa costituire potenziale pericolo od essere di intralcio al libero passaggio.

E' ammesso l'uso della griglia a carbone purché sollevata da terra e il fumo non disturbi i vicini e non danneggi il prato ed il terreno circostante.

Articolo 10

I recipienti dei WC chimici, come pure tutti gli altri liquami di scarico e acque reflue raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e di altri veicoli devono essere vuotati negli appositi vuotatoi previsti all'interno dei servizi e destinati ad impianto igienico sanitario.

Articolo 11

La corrispondenza deve essere ritirata personalmente dagli interessati presso la direzione.

Gli oggetti smarriti rinvenuti nell'ambito del campeggio devono essere consegnati alla direzione per gli adempimenti del caso.

Articolo 12

L'uso dell'impianto elettrico di ciascuna piazzola è subordinato all'utilizzo di materiali conformi alla normativa vigente; il collegamento all'impianto deve avvenire con un cavo a norma di legge. E' buona norma quando la roulotte è disabitata togliere l'energia elettrica.

I clienti si assumono ogni e qualsiasi responsabilità per allacciamenti fatti con cavi, attrezzature e materiali difettosi. E' comunque vietato l'allacciamento elettrico per le tende. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla direzione qualsiasi guasto.

Eventuali principi di incendio o eventi che potrebbero mettere in pericolo l'incolumità delle persone dovranno essere immediatamente segnalati alla direzione.

L'eventuale interruzione nell'erogazione di elettricità o acqua, per guasti o cause di forza maggiore, non obbliga la direzione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

Articolo 13

L'uso delle attrezzature del campeggio e degli impianti sportivi e ricreativi avviene a rischio e pericolo dell'utente. I bambini dovranno essere accompagnati nell'uso delle varie attrezzature e nei servizi sanitari.

E' vietato il gioco del calcio, bocce, pallavolo, ping pong ed ogni altro sport o gioco che possa arrecare disturbo, fuori dagli appositi spazi o recinti dove ciò è permesso.

Articolo 14

Ciascun ospite è tenuto a custodire personalmente gli oggetti di sua proprietà o in suo possesso. La direzione non assume nessuna responsabilità per furto, smarrimento, deterioramento, danneggiamento, distruzione dei valori che non siano stati previamente consegnati in custodia alla direzione.

La consegna in custodia alla direzione viene certificata da idonea ricevuta rilasciata e sottoscritta dalla direzione medesima. All'atto della restituzione all'ospite delle cose consegnate in custodia, quest'ultimo sarà tenuto a sottoscrivere idonea ricevuta di restituzione, liberando la direzione da ogni responsabilità al riguardo.

Al termine del soggiorno, l'ospite ha l'obbligo di rimuovere il proprio mezzo mobile, nonché ogni altro bene mobile ed attrezzatura di sua proprietà; in caso contrario la direzione declina ogni responsabilità in tema di custodia del mezzo stesso e di ogni altro bene di proprietà dell'ospite. È fatto altresì salvo il diritto della direzione al risarcimento del danno per tale permanenza o deposito non autorizzato.

La direzione non risponde per incidenti, furti e danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali o comunque da cause non dipendenti da negligenza del personale del campeggio.

Articolo 15

A norma dell'articolo n. 14 del Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 19 del 4 ottobre 2012, le strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno devono avere una altezza non superiore a 40 centimetri rispetto all'altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, una larghezza non superiore a 3 metri e una lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo mobile di soggiorno. Essa può essere dotata di grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un porta bombole della misura massima di centimetri 100x120x60.

La struttura accessoria deve avere caratteristiche costruttive e tipologiche, improntate alla linearità, alla modularità ed alla omogeneità degli elementi ed in particolare deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la struttura rigida e gli infissi esterni devono essere realizzati in legno impregnato opaco di colore legno naturale, con esclusione di plastica, fibre di vetro, plexiglas, alluminio e similari;
- b) gli infissi esterni devono essere costituiti da finestre piccole quadrate o rettangolari, eventualmente dotate di anta d'oscuro, del tipo battente, colore legno naturale e materiale legno, di dimensione proporzionale alla struttura e devono essere collocate in modo simmetrico rispetto alle facciate; le porte devono essere del tipo battente, colore legno naturale, e materiale legno;
- c) la copertura deve consistere in una falda o doppia falda solo nel caso di copertura della roulotte con relativo manto di tipo, di colore **(testa di moro)** e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
- d) è vietata la realizzazione di decorazioni.

Il tamponamento della parte aperta della struttura accessoria deve essere singolo, facilmente rimovibile e realizzato in unico modello con materiale trasparente non rigido di tipo e colore omogeneo per l'intero campeggio. I due piantoni di sostegno della copertura della roulotte devono essere fissi.

Il Cliente proprietario della struttura accessoria si impegna a rispettare gli articoli di Legge che regolano i Campeggi nella Provincia di Trento e a rimborsare la Direzione per eventuali sanzioni causate dalla difformità della propria struttura.

Articolo 16

A norma dell'articolo 12 comma 4 del regolamento di esecuzione della legge 04/10/2012, n. 19 i mezzi mobili di soggiorno di cui è provvisto il Cliente devono risultare in regola con le norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nel campeggio.

I mezzi mobili di soggiorno del Cliente possono essere dotati esclusivamente degli accessori e dei rivestimenti previsti dalle aziende produttrici.

Articolo 17

La direzione si riserva il diritto di espellere coloro che, a suo giudizio, contravvenendo al regolamento o, comunque, turbando l'armonia e lo spirito dell'insediamento ricettivo, danneggino il buon andamento della vita comunitaria e gli interessi del complesso ricettivo medesimo.

In casi di particolare gravità nell'inadempienza delle norme regolamentari, i trasgressori saranno allontanati dal campeggio con effetto immediato.